
MARIA LETIZIA RUFFINI GANDOLFI

SUL PERCORSO EVOLUTIVO DI ALCUNE GIURISPRUDENZE IN MATERIA DI LESIONI DELLA RISERVATEZZA DA PARTE DEI *MEDIA*

SOMMARIO

1. Genesi giurisprudenziale (e successivi sviluppi) della difesa della persona contro la divulgazione di fatti afferenti alla sua sfera privata. — 2. Il « *public interest* » per la materia pubblicata e l'« interesse sociale all'informazione » quali principali cause di giustificazione della divulgazione: un confronto fra giurisprudenze nazionali. — 3. Il binomio libertà di espressione-interessi alla riservatezza e alla reputazione in alcune significative pronunzie della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. — 4. Violazioni della riservatezza e danno risarcibile: conclusioni comparatistiche.

1. GENESI GIURISPRUDENZIALE (E SUCCESSIVI SVILUPPI) DELLA DIFESA DELLA PERSONA CONTRO LA DIVULGAZIONE DI FATTI AFFERENTI ALLA SUA SFERA PRIVATA.

In questa conferenza, mi occuperò della difesa della vita privata attraverso lo strumento della responsabilità per i danni causati dai *media*, senza considerare, di massima, altri strumenti, quali quelli di tipo inibitorio. Insomma mi occuperò della difesa della *privacy* attraverso il meccanismo della *tortious liability*, per usare un'espressione del sistema di *common law*. Di quel sistema ove, fin da epoca risalente, la *law of torts* non si esaurisce nella *law of damage*, ma concerne anche le lesioni di diritti diversi tra cui, appunto, quello alla *privacy*. Tratterò questo tema comparatisticamente, mettendo a confronto il diritto e, in particolare, lo sviluppo giurisprudenziale italiano in materia, sia con quello francese, che nel quadro europeo viene di solito segnalato per la sua particolare sensibilità verso l'interesse della persona alla protezione della sua *vie privée*, sia con la *common law* americana. Preciso subito che soprattutto l'esame del dato giurisprudenziale francese mi indurrà a prestare un'attenzione tutta particolare anche a decisioni di un tribunale internazionale, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo,

* Testo parzialmente rielaborato, ed integrato con l'aggiunta di alcune note essenziali, della conferenza tenuta a Montevi-

deo il 7 settembre 2004 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica dell'Uruguay.

stante il rilievo assunto dai giudicati di quest'organo attinenti al binomio libertà di espressione-diritti della personalità, nel contesto dell'esperienza giuridica francese.

Prenderò dunque le mosse dalla considerazione della *common law* americana, che con la originaria configurazione di un generale *privacy tort* detiene il primato storico nell'individuazione della problematica che esamineremo. Parlo di primato storico perché è con un anticipo di più di mezzo secolo sull'Europa che nel 1890, su una delle più prestigiose riviste giuridiche americane, la *Harvard Law Review*, due giuristi bostoniani — Warren e Brandeis — danno l'avvio alla vicenda del diritto alla *privacy*. Diritto che i due autori si sforzano di fondare sulla preesistente *common law*, e in particolare sulla disciplina del diritto morale di autore (*common law copyright*). Assumendo che la *common law*, col garantire alla persona il potere « di determinare, di solito, fino a che punto i propri pensieri, sentimenti ed emozioni possono essere comunicati ad altri », offra « esempi ed applicazioni di un “general right to privacy” »¹, i due giuristi prospettano una altrettanto generale figura di *privacy tort*, quale strumento di difesa della persona contro la divulgazione al pubblico di fatti afferenti alla propria sfera privata. E, collocandosi in quest'ottica patologica della violazione del *right to privacy*, lo distinguono già nitidamente da altre situazioni soggettive: quali l'*interest* alla *private property*² ed alla *reputation*. La violazione di quest'ultimo — essi rilevano — pregiudica i rapporti esterni del singolo con gli appartenenti alla sua comunità intaccando o facendo venir meno il buon nome di cui egli gode (oggi si parla, con riferimento alla reputazione, di un *relational interest*), mentre la lesione della *privacy* colpisce direttamente l'io, il *self*, la sensibilità della persona e il suo senso di autostima.

Qual è la risposta giurisprudenziale di fronte a questa prospettiva dottrinale? Ciò che accade è la progressiva adozione di una generale figura di *privacy tort*, entro il cui schema viene fatta confluire una congerie di situazioni di fatto che le corti paiono non collocare su piani distinti. Così, ad es., si ravvisa questo *privacy tort* in gruppi di casi relativi all'uso dell'immagine della persona a scopi reclamistici, oppure in altri gruppi ove l'immagine è utilizzata per illustrare una pubblicazione con il cui oggetto la persona non ha alcuna relazione (ad es., in un articolo che tratta di vari

¹ S.D. WARREN & L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, 4 *Harv. L. Rev.* 193, 200 (1890).

² In relazione alla protezione accordata dalla *common law* a « thoughts, sentiments, and emotions, expressed through the medium of writing or of arts », Warren

e Brandeis precisano che « The principle which protects personal writings and other personal productions... against publications in any form, is in reality not the principle of private property, but that of an *in-violate personality* » (Id., 2005).

tipi di relazioni amorose, per illustrare quello che viene definito come *the wrong kind of love*, in quanto esclusivamente fondato sull'attrazione sessuale, e non duraturo, si usa senza esserne autorizzati la foto di due persone abbracciate che nella realtà sono da tempo felicemente sposate³). Ma sempre di *privacy tort* si parla in casi in cui la pubblicazione ha ad oggetto fatti di natura personale: ad esempio si rivela in un film il passato di prostituta di una persona, riconoscibile perfettamente, la quale da lungo tempo sta conducendo una vita irrepreensibile⁴. Come è chiaro, presentando separatamente questi diversi esempi io sto operando dei *distinguo*. E per la verità, nell'osservare questa giurisprudenza, ho messo delle lenti analitiche prese a prestito una delle maggiori autorità dottrinali in materia di *torts*, William Prosser, il quale nel 1960, a distanza di settant'anni dall'articolo di Warren e Brandeis, esamina tutta la giurisprudenza, che sembra ancora allo stato magmatico, formatasi nel frattempo intorno al generale *privacy tort*⁵. E la razionalizza, questa giurisprudenza, individuando non uno, ma diversi tipi di *torts*, e operando una classificazione che dopo di lui diventerà *ius receptum* in giurisprudenza come nella letteratura. Giacché nel diritto degli *States* sono oggi tipizzati un *tort of appropriation* che ricorre di fronte all'uso non autorizzato, a fini reclamistici o più generalmente egoistico-lucrativi, di elementi dell'identità della persona; un *tort of false light*, connotato dalla pubblicazione di falsità che pongono la persona in una falsa luce agli occhi del pubblico; ed inoltre un *tort of public disclosure of private facts* che corrisponde a quello originariamente prospettato da Warren e Brandeis. Ora, già al tempo dell'analisi di Prosser, risulta che le istanze di tutela della persona di fronte alla diffusione di dati o fatti di natura privata, che non sia ulteriormente connotata o dallo sfruttamento a fini economico-lucrativi o dalla falsità, solo raramente trovano accoglimento presso i giudici. Sicché, in definitiva, per aversi una *disclosure* rilevante è necessario non solo che i fatti rivelati non costituiscano *matters of public interest* (se lo sono, la rivelazione è giustificata) ma che questi stessi — e non la rivelazione — siano intollerabili secondo i costumi della comunità.

Riprendiamo il caso del film relativo al passato di prostituta della donna che si era ricostruita una reputazione andando a vivere in un altro Stato, sposandosi e conducendo una vita irrepreensibile. Ora, questo passato non è solo un *quid* che riguarda la sua vita privata, ma è anche un fatto intollerabile secondo i *community mores*, fatto la cui conoscenza pregiudica il buon nome della

³ Gill v. Curtis Pub. Co., 38 Cal.2d 273, 239 P2d 630 (1952).

⁴ Melvin v. Reid, 112 Cal. App. 285, 297 P2d 91 (1931)

⁵ W. PROSSER, *Privacy*, 48 Calif. L. Rev. 383 (1960).

persona nella comunità, cioè la sua reputazione. Solo che contro questa lesione della reputazione non si potrebbe ottenere una tutela con l'azione di diffamazione: che sarebbe facile paralizzare da parte del convenuto sollevando quella *exceptio veritatis* dei fatti rivelati, che è di generale applicazione nella *law of defamation*.

Ne consegue che *public disclosure* si pone come una figura abbastanza secondaria nel quadro dei *privacy tort*, svolgendo essenzialmente una funzione integrativa dell'*action of defamation*. Sicché si può dire, come è stato detto, che ciò che viene compiuto con questa razionalizzazione costituisce, rispetto all'impostazione di Warren e Brandeis, una piccola rivoluzione copernicana⁶. In forza di questa, in effetti, *public disclosure* non è più al centro della problematica della *privacy* e della sua difesa *in tort*, e si evidenziano piuttosto come più importanti sia *appropriation*, sia *false light*: due figure estranee alle lesioni del *right to privacy* prospettato da Warren e Brandeis.

Nello stesso periodo storico — a metà cioè del secolo passato — in Italia la problematica della tutela della persona di fronte a lesioni della riservatezza operate dai *mass media*, o meglio quella che si può chiamare la vicenda della riservatezza, si può dire fosse ancora ad uno stadio iniziale.

A dare l'avvio a questa vicenda erano stati alcuni processi tra i quali quelli per danni, oltre che diretti ad ottenere provvedimenti inibitori, instaurati dai familiari di Claretta Petacci — la donna che era stata legata a Mussolini fino al momento della morte — in seguito alla rivelazione in settimanali non solo del legame intimo tra questa e Mussolini, ma anche di particolari relativi alla vita privata, alle abitudini e ai caratteri dei componenti della famiglia Petacci⁷. Questi casi suscitano un dibattito che vede coinvolta anche la migliore dottrina, alla ricerca di una base normativa su cui costruire un diritto alla riservatezza. Tra i vari tentativi a questo riguardo ricorderò quello basato su questo argomento: il senso di riserbo della persona relativamente al suo aspetto fisico è protetto a livello sia di legge sul diritto di autore, sia di codice civile dalla sanzione prevista per la diffusione non autorizzata della sua immagine, consistente nell'ordine del giudice di cessazione dell'abuso, oltre che nel risarcimento dei danni. Se così è — si sostiene — si dovrebbe proteggere il senso del riserbo della persona anche relativamente a fatti, o dati di natura privata che la riguardano.

Ma questo argomento è respinto da autorevole dottrina e dalla Corte di Cassazione⁸, tra l'altro sul rilievo che le norme sull'abuso dell'immagine, in quanto eccezionali rispetto all'art. 21 della no-

⁶ Così H. KALVEN, *Privacy in Tort Law - Were Warren and Brandeis Wrong?*, in 31 *Law & Contemp. Prob.* 326, 332 (1966).

⁷ V., ad es., Trib. Milano 24 settembre 1953, in *Foro pad.*, 1953, I, 1341.

⁸ Cfr. G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza*, ecc., in *Foro it.*, 1954,

stra Costituzione che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, non sono suscettibili di applicazione analogica. Non mi soffermo a discutere la fondatezza di questa posizione, ma mi piace richiamarla perché segna l'avvio del trasferirsi del dibattito in materia sul piano costituzionale. Così, ad es., si comincerà col sostenere che il diritto alla riservatezza poggerebbe sul risvolto negativo della libertà di manifestazione del pensiero, la quale proprio perché « libertà » e non « dovere » di esprimersi implicherebbe anche la libertà della persona di tacere e dunque la libertà di non rivelare fatti che appartengono alla sua sfera privata e, infine, il diritto di opporsi a che altri li divulghi. Più riuscito sarà il tentativo che farà leva sull'art. 2 della nostra Costituzione secondo cui « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità... ». Questa disposizione viene costruita come una norma aperta atta a consentire la costituzionalizzazione di diritti non espressamente previsti dalla Costituzione e dunque atta ad inglobare anche questo nuovo diritto alla riservatezza, espressione di esigenze ed istanze non presenti al legislatore costituente nella seconda metà degli anni Quaranta del secolo scorso (la Costituzione italiana è del 1948).

Altre norme costituzionali saranno invocate, come quelle sulla tutela della pari dignità sociale dei cittadini (art. 3), della libertà personale (art. 13), dell'inviolabilità del domicilio (art. 14) e della corrispondenza (art. 15). È soprattutto questa elaborazione che indurrà prima la Corte Costituzionale ad annoverare tra i diritti inviolabili quello alla riservatezza⁹ e poi la Cassazione, che all'inizio — quando si restava ancorati al codice e a leggi ordinarie — era stata contraria al riconoscimento di questo diritto, ad ammetterne l'esistenza. Ciò avviene col famoso caso Soraya¹⁰, relativo alla pubblicazione di foto scattate con teleobiettivo da un fotografo appostatosi su di un alto albero, così da ottenere una visuale oltre il muro di cinta della villa dell'ex imperatrice e riprenderla sul bordo della piscina in atteggiamento familiare con un uomo. Nel risolvere questo caso, invece di arrestarsi, come avrebbe potuto, al richiamo della normativa sull'abuso dell'immagine, la Cassazione manifesta chiaramente la volontà politica di allargare il di-

I, 1, 119. Analogam. Cass. 22 dicembre 1956 n. 4487, in *Giur. it.*, 1957, I, 1, 366.

⁹ C. Cost. 12 aprile 1973 n. 38, in *Giur. cost.*, 1973, 354. Per una ricostruzione analitico-critica del dibattito dottrinale delineato sopra, nel testo, si vedano T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, spec. Capp. II e III; V. ZENO-ZENCOVICH, voce « *Personalità (diritti della)* », Digesto, XIII, Civ., UTET, 1995, § 4. Riferimenti bibliografici

anche in M.L. RUFFINI GANDOLFI, voce « *Diritto alla riservatezza* », Digesto, VIII, Civ., UTET, 1990, § 3.

¹⁰ Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1695. Tra le decisioni della stessa Corte che hanno ribadito il fondamento costituzionale del diritto alla riservatezza, facendo appello, in particolare, all'art. 2 Cost., si veda, ad ult., Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, in questa *Rivista*, 2003, 521.

scorso. E ciò, per pronunciarsi sulla annosa questione del diritto alla riservatezza avvalendosi oltre che di altre norme sparse, rintracciabili nell'ordinamento, della normativa costituzionale che ho richiamato. Finalmente, si giunge così al riconoscimento del diritto alla riservatezza. E dico «finalmente», perché ciò accade nel 1975, quindi dopo un lungo e travagliato percorso durato quasi un quarto di secolo.

In modo sensibilmente diverso si evolve, in Francia, la vicenda della *vie privée* e della sua protezione. Innanzitutto sotto il profilo temporale: negli anni '60 del secolo scorso, quando in Italia il dibattito in materia è ancora ad uno stadio iniziale, in Francia siamo già di fronte ad una generalizzata tutela giurisprudenziale della *vie privée*, attuata attraverso lo strumento della responsabilità: i giudici operano sulla base dell'art. 1382, la norma del *Code Napoléon* che disciplina la fattispecie generale della responsabilità civile (sulla quale è del resto modellata la corrispondente norma del codice civile italiano — l'art. 2043 — espressiva di un sistema atipico dell'illecito) e accordano tutela sia all'uomo della strada, sia alle figure pubbliche di fronte alle indiscrezioni dei *mass media*. E non solo: dopo aver imboccato questa prima via, ci si accorge ben presto in Francia che una tutela veramente efficace della vita privata si ha soltanto se si dispone anche dello strumento inibitorio, ossia diretto a impedire o a far cessare la diffusione della notizia lesiva in via preventiva (senza attendere cioè che il giudizio si concluda e la sanzione arrivi quando è ormai troppo tardi e la lesione si è completamente esplicata). Ma, per imboccare questa seconda via, ad es. per chiedere il sequestro di una pubblicazione, è necessario dimostrare l'esistenza del diritto di cui si chiede la tutela. Ed ecco allora verificarsi una vera e propria *création prétorienne* di questo *droit à la vie privée*. Di fronte a un codice «del patrimonio» ossia dei *droits patrimoniaux*, come è stato chiamato, ancora più carente di quello italiano sotto il profilo dei diritti della personalità, la giurisprudenza opera sulla base, soprattutto, della norma a tutela della riservatezza della corrispondenza e di quella, di origine giurisprudenziale, sulla tutela della persona contro l'abuso della sua immagine. Penso sia spontaneo chiedersi: come mai questo modo di argomentare, respinto in Italia, in Francia ha avuto successo? Al punto che quando nel 1970 il legislatore francese ha dato vita ad una legge a tutela della vita privata¹¹, non ha fatto altro che recepire quel diritto al rispetto della vita privata che già la giurisprudenza aveva creato? Introdotto per effetto di questa legge, il nuovo art. 9 *Code civ.*, al I comma così si

¹¹ Il riferimento di cui sopra, nel testo, è alla l. n. 70-643 del 17.7.1970, contenente anche varie disposizioni di carattere

penale, dirette, tra l'altro, a reprimere forme diverse di spionaggio audiovisivo.

esprime: «*Chacun a droit au respect de sa vie privée*». Di solito si fa leva sulla particolare e talvolta spegiudicata creatività del giudice francese come sulla chiave di volta di questo processo. Io mi chiedo tuttavia se a monte di questa attività creativa non sia da porre, come fattore che ne ha favorito l'esplicazione, il *background* costituzionale. Mi spiego: a differenza di quanto accade in Italia e negli Stati Uniti, non esiste nel testo della Costituzione francese una previsione in materia di libertà di espressione.

È pur vero che l'art. 11 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789, richiamata dal preambolo della Costituzione del 1958, prevede una libertà di espressione, temperata da un regime di responsabilità per il caso di abusi¹²; tuttavia va rilevato che in Francia il valore precettivo di tali preamboli è stato per lungo tempo posto in dubbio. E quando, nel 1970, il legislatore ordinario interviene ad avallare l'opera di *création prétorienne* del diritto alla riservatezza e dei relativi strumenti di tutela, è ancora del tutto inoperante un controllo di costituzionalità in materia. In effetti, è solo successivamente che il *Conseil constitutionnel* estenderà la propria attività di controllo delle leggi (effettuabile solo prima della loro promulgazione) fino a ricomprendervi un sindacato di conformità delle stesse alla Dichiarazione che ho appena richiamato. Ma gli interventi di quest'organo non toccheranno il binomio «libertà di espressione — diritto alla riservatezza».

In conclusione: si può osservare che il processo giurisprudenziale e legislativo che ho fin qui descritto con riguardo alla Francia non sembra sia stato ostacolato, come è invece avvenuto in Italia, da una preoccupazione così forte e decisa, come fin dall'inizio si è avvertita da noi, di salvaguardare altri valori — mi riferisco a quelli che sono alla base della libertà di espressione, del diritto di cronaca, dell'interesse all'informazione, etc. Per essere più precisi: quando da noi si è incominciato a dibattere sul diritto alla riservatezza, negli anni Cinquanta e Sessanta, si poteva osservare, a seguito dell'avvento della nostra Costituzione del 1948, quello che è stato chiamato un «tuffo nella libertà»¹³ e che era soprattutto un tuffo nella libertà di stampa, appena riconquistata, dopo il precedente regime politico autoritario. Ed ancora negli anni Settanta, quando in Italia viene emanata la legge 8 aprile 1974 n. 98, pur intitolata alla tutela, non solo della libertà e segretezza delle comu-

¹² Questo il testo della disposizione sopra citata: «*La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette li-*

berté dans les cas déterminés par la loi».

¹³ Così G. CONSO, *Libertà d'espressione e tutela dell'onore nei mezzi di comunicazione di massa*, in AA.VV., *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 33.

nicazioni, ma anche della riservatezza, il legislatore nostrano, nella consapevolezza dell'assenza nella Costituzione di un riferimento espresso al diritto alla riservatezza, colloca la difesa di questo valore in una circoscritta prospettiva penale¹⁴. Resta insomma ben lungi dall'adottare una dichiarazione di principio impegnativa come quella, che ho appena richiamato, contenuta nella pressoché coeva legge francese. Per condurre a termine questo discorso sul processo formativo della tutela della riservatezza, va adesso osservato come in Italia la situazione legislativa in materia sia oggi radicalmente mutata per effetto, essenzialmente, di due interventi legislativi succedutisi negli ultimi dieci anni. Intendo far riferimento alla l. 675/96, emanata in esecuzione della direttiva 95/46 CE del Parlamento e del Consiglio, e al d. lgs. 196/03¹⁵. Da tali provvedimenti non solo è stato recepito il diritto alla riservatezza nella sua valenza costituzionale, ma è stato introdotto un nuovo tipo di tutela che difende questo diritto, insieme con quello all'identità personale, di fronte ai ben noti pericoli per l'individuo insiti nei processi di raccolta, elaborazione (e circolazione) di dati personali (siano esse operate, come no, con l'ausilio di tecnologie informatiche). Mentre lo strumento risarcitorio, da solo, intervenendo per definizione *ex post*, non poteva che offrire alla riservatezza una tutela insufficiente e parziale, il nuovo strumentario introdotto dai predetti provvedimenti, operando innanzitutto in via preventiva attraverso il riconoscimento di un potere del singolo di controllare il trattamento dei propri dati, appresta una tutela di ben altra efficacia. Ed oggi, accanto al diritto alla riservatezza (come a quello all'identità personale) si può ben dire che esista, con una autonoma fisionomia, un altro diritto: consacrato con una formula che ricalca, per incisività, quella della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 1 del d. lgs. 196/2003, secondo il quale « chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano »¹⁶.

¹⁴ Sulle preoccupazioni manifestate dal legislatore italiano, anche in sede di configurazione delle fattispecie penali di cui alla l. 98/74, per il silenzio della Costituzione in materia di diritto alla riservatezza, cfr., ad es., *Senato della Repubblica, Resoconto sommario 198 (18 ottobre 1973) Assemblea*, p. 13.

¹⁵ Su tali provvedimenti, oggetto di una vasta letteratura, si vedano, tra le opere più recenti: S. SICA e P. STANZIONE (a cura di) *La nuova disciplina della privacy*, Bologna, 2005; R. ACCIAI (a cura di), *Il diritto alla protezione dei dati personali*, Maggioli Ed., 2004; A. PINORI, *La protezione dei dati personali*, Milano, 2004. Con riguardo alla l. 675/96, v. C.M. BIANCA,

F.D. BUSNELLI (a cura di) *Tutela della privacy*, in *Le nuove leggi civ. comm.* 1999, 219 ss.; E. GIANNANTONIO, M. G. LOSANO e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali*, Padova, 1997.

¹⁶ L'autonomia concettuale del nuovo diritto alla protezione dei dati personali rispetto a quello alla riservatezza trova riscontro anche nella Carta di Nizza del 2000, richiamata sopra, nel testo. Due distinti articoli della stessa prevedono, da un lato, che « ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano » (art. 8, I comma) e, dall'altro, che « ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare... » (art. 7).

2. IL « *PUBLIC INTEREST* » PER LA MATERIA PUBBLICATA E
L'« *INTERESSE SOCIALE ALL'INFORMAZIONE* » QUALI PRINCIPALI
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVULGAZIONE: UN CONFRONTO
FRA GIURISPRUDENZE NAZIONALI.

Volendo a questo punto saggiare, in concreto, il grado di protezione offerto dalle giurisprudenze nazionali in esame all'interesse al riserbo, concentrerò la mia attenzione su quello che può considerarsi l'indice più significativo al riguardo. Intendo riferirmi alla principale causa di giustificazione della divulgazione di fatti privati che, come vedremo, è indicata dalle diverse giurisprudenze con una formula grosso modo analoga. Ma volgiamoci innanzitutto, come è avvenuto all'inizio di questo discorso, alla *common law* americana: per evocare un caso non recente¹⁷, ma la cui regola di decisione vale tutt'oggi. Questi i fatti. Un settimanale pubblica una serie di articoli sotto la rubrica: « *Where are they now?* ». In uno di questi, viene fatto un resoconto minuzioso quanto spietato delle modeste condizioni di lavoro e di vita nonché delle manie e ossessioni che travagliano un ex *enfant prodige*, il quale, dopo essere assunto a notorietà nell'infanzia per la sua prodigiosa disposizione per la matematica, aveva deciso, in seguito all'arresto di questo eccezionale sviluppo intellettuale, di rientrare nell'anonimato rifugiandosi in un quartiere povero ove condurre una vita schiva da ogni forma di pubblicità. Il rifiuto di accordare i danni per lesione della *privacy* è motivato dalla corte invocando questa causa di giustificazione: la pubblicazione è relativa ad una materia di pubblico interesse. Già configurata da Warren e Brandeis, questa immunità o *privilege of reporting matters of public interest* a favore della stampa in nome della salvaguardia della libertà di espressione, trova qui applicazione, in quanto, secondo le parole della corte: « dispiaccia o no, le sfortune e le debolezze dei vicini e delle persone pubbliche rivestono particolare interesse per il resto della comunità. E se questi sono i costumi della comunità, non sarebbe assennato per una corte impedirne l'espressione in giornali e riviste del giorno ». Non è difficile già da questo caso comprendere come il « pubblico interesse » per l'oggetto della pubblicazione finisca per coincidere con il mero « interessamento del pubblico » per la stessa. Basta, in altre parole, che una corte constati tale interessamento, per ritenere giustificata la pubblicazione di dati afferenti alla vita privata. Questa nozione di *public interest*, che ricorre anche in altri *speech torts*, ha fatto dire a qualcuno, e giustamente, che poiché i migliori giudici dei gusti e delle predilezioni del pubblico per questa o quest'altra notizia sono i

¹⁷ Sidis v. F.R. Publishing Corporation, 113 F2d 806 (2d Cir. 1940).

media, qualunque cosa la stampa pubblici è, in virtù di questo fatto, *newsworthy*¹⁸. E, per la verità, anche nei decenni successivi alla ricostruzione di Prosser, le corti non mancano di utilizzare, in un modo che a noi può apparire discutibile, questa nozione di *public interest* per negare tutela alla persona di fronte alle più diverse lesioni dell'intimità. A riprova di questo atteggiamento giurisprudenziale, posso menzionare un altro caso più recente. Quello di una biografia non autorizzata di un noto miliardario ove ci si diffonde anche a descrivere fatti che rivelano la sua influenza politica, e si parla di un suo stretto collaboratore presentando il rapporto tra lo stesso e il milionario come una relazione di tipo matrimoniale¹⁹. La corte respinge l'azione di lesione della *privacy* intentata dal collaboratore rilevando che l'oggetto generale della pubblicazione è di *public interest*. Non si chiede, la corte, se sia tale anche la rivelazione della relazione omosessuale, né in che rapporto stia questa rivelazione con l'oggetto della pubblicazione. Insomma l'indagine sul *public interest* è poco più di una finzione.

Se già a livello di corti statali e federali inferiori il *tort* di *public disclosure* si rivela uno strumento inefficace soprattutto a causa di tale modo di intendere questa causa di giustificazione a favore della stampa, è intervenuta, a mettere ancora più in crisi questa figura, la stessa Corte Suprema degli Stati Uniti. La quale, dagli anni Sessanta del secolo scorso in poi, ha sottoposto la disciplina innanzitutto della *defamation* e poi di altri *speech torts* ad un vaglio di compatibilità col I Emendamento della Costituzione federale, secondo cui « Il Congresso non può fare alcuna legge per limitare la libertà di parola o di stampa ». I casi in cui la Corte Suprema avrebbe potuto compiere in modo chiaro e compiuto questo vaglio di costituzionalità della disciplina giurisprudenziale del *public disclosure tort* sono tra loro simili, concernendo la rivelazione dell'identità (oltre che di minori implicati in procedimenti penali) di persone vittime di reati sessuali; e ciò, in violazione di leggi statali che vietano di diffondere tali tipi di informazioni. Ora, in uno di questi casi²⁰, la stampa aveva chiesto alla Corte Suprema di dichiarare che i *mass media* « non possono mai essere tenuti responsabili — civilmente o penalmente — per aver pubblicato il vero »²¹. Il che equivale a far emergere quel conflitto tra istanze di tutela di interessi della personalità da un lato e, dall'altro, di valori espressi dal I Emendamento che nel caso del *public disclo-*

¹⁸ Così H. KALVEN, *The Reasonable Man and the First Amendment*, 1967, Sup. Ct. Rev. 284. Ulteriori rilievi sulla nozione di « *public interest* » in M.L. RUFFINI GANDOLFI, *Mass media e tutela dell'identità personale*, Milano, 1987, p. 90 ss.

¹⁹ *Maheu v. CBS, Inc.*, 15 Med. L. Rptr 1549 (1988).

²⁰ *The Florida Star v. B.J.F.*, 491 US 524; 109 S Ct 2603; 105 L.Ed. 443 (1989).

²¹ *Id.*, 531.

sure tort sembra più grave che negli altri *communicative torts*. In effetti, tale illecito riguarda la diffusione di notizie vere, mentre è proprio l'informazione veritiera quella per eccellenza protetta dalla Costituzione: la quale è ritenuta tutelare la libertà di stampa per garantire il flusso dell'informazione e dunque quel pubblico dibattito intorno al materiale divulgato che è finalizzato alla emergenza della verità.

Tuttavia la Corte Suprema in questo, come negli altri casi sottoposti al suo esame, si rifiuta di pronunciarsi in modo categorico a favore di un'irresponsabilità dei *media* per *truthful publications*, così come si esime dall'esaminare a fondo il problema del se e in che limiti il *public disclosure tort* sia compatibile col I Emendamento. E, sebbene dichiarare a parole di non escludere che vi sia una « *zone of personal privacy* » entro cui gli Stati possano proteggere il singolo da interferenze ad opera dei *media*, preferisce risolvere il caso limitandosi all'esame della legge che poneva il divieto di rendere nota l'identità di persone vittime di reati sessuali. E la dichiara incostituzionale, mancando — a suo giudizio — un interesse superiore dello Stato che giustifichi l'*antispeech interest* che è alla base della legge stessa. Ora, è evidente che non tutelare la vittima che sporge denuncia per stupro, vietando di renderne pubblica l'identità, può significare esporla a possibili vendette da parte dell'autore della violenza e dunque non salvaguardare innanzitutto la sua integrità psico-fisica; ma significa anche non salvaguardare l'interesse dello Stato alla repressione di questi reati e dunque a che gli stessi vengano denunciati, poiché è più che probabile che le vittime, sapendo di non essere protette, si astengano dal fare tali denunce.

Non c'è tempo qui per compiere degli approfondimenti su questi giudicati: ne ho parlato solo per mettere in luce come nell'atteggiamento agnostico tenuto dalla Corte sia ravvisabile un segnale negativo in ordine alle esigenze di tutela della *privacy* di fronte ai *media*²². E si può concludere rilevando come, negli Stati Uniti,

²² Non sembra che a conclusioni diverse da quella di cui sopra, nel testo, possa indurre la lettura della decisione della Corte Suprema sul caso, più recente, *Bartnicki v. Vopper*, 532 US 514; 121 S Ct 1753 (2001): concernente la diffusione al pubblico di una conversazione telefonica, nonché del numero di cellulare di uno degli interlocutori, intercettata e registrata da ignoti, che era intervenuta tra due sindacalisti impegnati in una contrastata vertenza salariale. Dalla conversione erano emerse, tra l'altro, oltre a considerazioni attinenti ai mezzi di lotta da adottarsi, come un eventuale sciopero, delle minacce, formulate da uno degli interlocutori, di possibili atti

violenti contro i beni e le persone delle controparti. Di fronte ad un'azione di danni intentata dai sindacalisti, ai sensi di leggi emanate a livello federale e statale vietanti, tra l'altro, la diffusione di materiale ottenuto attraverso l'intercettazione illecita di messaggi trasmessi da telefoni cellulari, il problema all'esame della Corte Suprema è quello della compatibilità con il I Emendamento dell'applicazione, nel caso di specie, di tali divieti e conseguenti responsabilità *in tort* per la loro violazione.

Rifiutandosi ancora una volta di decidere, in generale, « *whether truthful publication may ever be punished consistent with the First Amendment* » (*Id.*, 529), la Corte

il conflitto tra esigenze di tutela dell'intimità della persona e interessi dell'informazione e dei *media* venga risolto non ricorrendo ad un bilanciamento di due interessi contrapposti, egualmente competitivi, ma dando una netta prevalenza alla *freedom of the press*, che in questo contesto è del resto la sola a rivestire un rango costituzionale.

E adesso occupiamoci del problema dell'ambito della riservatezza effettivamente protetto, e dunque dei limiti posti dalle giurisprudenze italiana e francese a tale zona di intimità. Nel famoso caso Soraya, sopra accennato, la Cassazione italiana si era preoccupata, oltre che di sancire il riconoscimento del diritto alla riservatezza, di delineare l'ambito della sfera privata protetta, rifiutando formulazioni generiche miranti a difendere la sfera privata da ogni ingerenza, e ritenendo riconducibili entro detto ambito « situazioni e vicende strettamente personali e familiari ... anche verificatesi al di fuori del domicilio domestico ». Ma la stessa Corte si è anche preoccupata di segnare il limite più importante al diritto alla riservatezza individuandolo nell'interesse sociale all'informazione o, anche, nel « superiore interesse pubblico ». Si ripropone, così, anche in Italia, una formula simile a quella che si trova nei giudicati statunitensi. Ma i risultati applicativi non possono essere assimilati. È ben vero che da noi il diritto al riserbo non è tutelato in chiave meramente individualistica, in quanto, come s'è visto, ci

giunge alla soluzione negativa del problema offerto dal caso di specie (oltre che sul rilievo che l'informazione diffusa, anche se di provenienza illecita, era stata ottenuta « lawfully ») soprattutto sulla considerazione che « the months of negotiations over the proper level of compensation ... were unquestionably a matter of public concern, and respondents were clearly engaged in debate about that concern » (*Id.*, 535). Se questo è, in sintesi, l'iter argomentativo dell'*opinion of the Court*, quello seguito nell'opinione concorrente, facente capo a due giudici, si incentra, per giungere a sostenere l'incostituzionalità dell'applicazione degli *electronic eavesdropping statutes*, sulla considerazione delle minacce di violenza fisica emergenti dalla conversazione intercettata e diffusa. A causa delle quali, nella specie « the speaker's legitimate privacy expectations are unusually low, and the public interest in defeating those expectations is unusually high » (*Id.*, 540).

Di fronte alle argomentazioni appena riferite, una dottrina specialistica (R.A. SMOLLA, *Accounting for the Slow Growth of American Privacy Law*, 27 *Nova L. Rev.* 289, 322 (2002)), per trarre argomenti a favore di un possibile sviluppo del *public disclosure tort*, è costretta a valorizzare l'o-

pinione concorrente appena accennato così da ritenere, sulla base della stessa, che in futuro una rivitalizzazione di questo *tort* potrebbe verificarsi con riguardo a casi ove la lesione della *privacy* dipendesse non solo da una rivelazione di fatti privati, ma dal convergere sia di una *disclosure*, sia di una *intrusion* « into a sphere of life in which the plaintiff has a reasonable expectation of privacy » (sempre che, naturalmente, la rivelazione non concerna una condotta criminosa). Ora, non interessa tanto chiedersi qui quale sia il significato concreto attribuibile a predizioni di questo tipo, specie quando postulano eventuali rivisitazioni di proprie decisioni da parte della Corte Suprema (o anche l'intervento di un *anticipatory overruling* da parte di altre corti). In questa sede, è piuttosto il caso di rilevare come nella predetta costruzione la tutela *in tort* della persona contro l'illecita divulgazione di fatti privati cessi comunque di avere una valenza autonoma venendo a dipendere dalla necessità della coesistenza, insieme con la *disclosure*, di un altro tipo di lesione della *privacy*, a carattere intrusivo (come quelle rese possibili dalle moderne tecnologie di spionaggio elettronico).

si è allontanati dalla logica del codice per collocarlo nel diverso *humus* delle ideologie sociali su cui poggia la nostra Costituzione. È ben vero quindi che il diritto alla riservatezza si troverà a dover arretrare di fronte al pubblico interesse all'informazione. Da noi, tuttavia, non c'è l'equazione interesse all'informazione-interessamento per una data notizia da parte del pubblico, il quale può essere attratto anche dal pettegolezzo. Da noi, nel soppesamento dei due contrapposti interessi, entrambi di rango costituzionale, al riserbo, e, all'informazione, di solito si ha cura di valutare se e quale rilevanza possa avere la notizia sotto il profilo sociale, politico, storico, oppure scientifico, artistico, culturale in senso lato, etc. Insomma, per sacrificare l'interesse alla non rivelazione di dati e fatti privati, bisogna che la pubblicazione che li diffonde risponda ad un serio interesse informativo. E non solo. Con la normativa, già richiamata, in materia di protezione dei dati personali, il legislatore, ponendosi nell'ottica dei limiti al diritto di cronaca previsti in funzione della tutela della stessa riservatezza, ha inteso confermare e forse anche rafforzare l'impostazione in discorso richiedendo che l'informazione, per essere legittima, non solo concerna « fatti di interesse pubblico », ma rivesta anche, rispetto ai medesimi, gli estremi dell'« essenzialità »²³. E mentre negli Stati Uniti il giudice si esime, in sostanza, dal compiere un'indagine su questo *public interest*, da noi è invece sottolineata l'importanza, a questo riguardo, del ruolo del giudice al quale la Cassazione ha suggerito di avvalersi, tra l'altro, del criterio della ragionevolezza²⁴. Così, ad es., può accadere che nel contesto di una ricostruzione televisiva di passate vicende giudiziarie giudicate di rilievo sociale e storico, il giudice ritenga ingiustificata la rivelazione di alcuni fatti privati (quale, ad esempio, la relazione sentimentale tra il protagonista della vicenda e la direttrice del carcere) la cui conoscenza nulla aggiunge a quella della vicenda giudiziaria riev-

²³ L'art. 137, ult. comma, del d. lgs. 196/2003 prevede, precisamente, che: « In caso di diffusione ... dei dati ... restano fermi i limiti del diritto di cronaca ... e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico ». In materia di essenzialità dell'informazione, di particolare interesse è anche il disposto dell'art. 6, comma 1, del « codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica » (adottato in ottemperanza alla direttiva europea 46/95 e alla successiva l. n. 675/96) a tenore del quale, « La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indi-

spensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti ». Sulla « strategia legislativa » presupposta da questo codice deontologico, v. i rilievi di S. SICA, *Legge-Corti-Deontologia: alla ricerca della regola efficiente della corretta informazione*, in C.J. BERTRAND-C. DI MARTINO-S. SICA, *La « morale » dei giornalisti*, Milano, 2004, p. 27.

²⁴ Cfr. già Cass. 5 aprile 1978 n. 1557, in *Foro pad.*, 1979, c. 301 ss. Approfondimenti sulla applicazione del criterio del « pubblico interesse » in A. ORESTANO, *La tutela della riservatezza negli orientamenti della giurisprudenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1991, 458 ss.

cata, intorno alla quale soltanto può rinnovarsi il dibattito pubblico²⁵. Analogamente, sempre nel quadro di questo tipo di rievocazioni, il giudice può ritenere lesiva della riservatezza, o più specificamente del c.d. diritto all'oblio, la rivelazione, nel contesto della ricostruzione di un famoso processo del passato, del nome — oggi dimenticato o non conosciuto dalle generazioni attuali — della vittima di un delitto che, durante una convivenza omosessuale, era stata posta dall'autore del delitto stesso in uno stato di soggezione fisio-psichica²⁶. Non diversamente, e più di recente, sempre in relazione alla pubblicazione del nome o di altri dati identificativi di persone coinvolte o ritenute coinvolte in vicende giudiziarie attuali, la giurisprudenza ha giudicato inesistente qualunque effettiva finalità informativa qualificabile come essenziale rispetto all'interesse... della collettività alla conoscenza ... delle indagini in corso»²⁷. Ma può accadere, come è accaduto, che di fronte alla rievocazione, ancora una volta, di una vicenda giudiziaria implicante un delitto a sfondo sessuale, il giudice ritenga che l'interesse del singolo a vedere tutelata la propria sfera intima e familiare debba soccombere quando la vicenda sia tuttora idonea a suscitare riflessioni e giudizi sullo stesso sistema giudiziario e quindi sussista, in una parola, un interesse sociale alla divulgazione di detti fatti che toccano l'intimità della persona²⁸. Non posso dilungarmi con gli esempi e mi limito ad un rilievo di ordine generale su questa giurisprudenza in materia di pubblico interesse per i fatti divulgati (e, oggi, anche di « essenzialità » della relativa informazione): senz'altro in Italia il panorama non è così omogeneo, anzi, vorrei dire, così desolantemente omogeneo, come negli Stati Uniti, poiché si tratta di materia duttile che risente dell'evolversi della coscienza sociale, se non della possibile diversa sensibilità dei giudici, e che è difficile costringere entro regole e schemi rigidi, richiedendo un esame caso per caso delle diverse situazioni²⁹.

Secondo la non recente osservazione di un autore francese, il ricorso che si fa in Italia a tale criterio del pubblico interesse³⁰, in

²⁵ Vedi Trib. Roma 20 novembre 1996 (ord.), in *Giust. civ.*, 1997, I, 1979, 1981.

²⁶ Vedi Trib. Roma 8 novembre 1996 (ord.), in *Giust. civ.*, 1997, I, 1979, 1986.

²⁷ Così Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista*, 2000, 371, che ha dato l'avvio alla giurisprudenza in materia di responsabilità della stampa per la diffusione di dati personali in violazione della normativa scritta in materia. Sulla stessa linea, cfr. Trib. Roma 12 dicembre 2002, in questa *Rivista* 2003, 529.

²⁸ Vedi Trib. Roma 27 novembre 1996 (ord.), in *Giust. civ.*, 1997, I, 1979, 1980.

²⁹ Per un approfondito esame dei problemi che comportano la verifica e la

valutazione, *case by case*, dell'interesse sociale all'informazione, v. A. DE VITA, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca* (a cura di F. GALGANO), sub art. 10, Bologna-Roma, 1988, p. 572 ss., spec. 594 s.

³⁰ Cfr. J.-D. BREDIN, *La responsabilité des dommages causés par le moyens d'information de masse*, in *Rapports Généraux, IX^e Congrès intern. de Droit comparé*, Bruxelles, 1974, 318. Per interessanti riferimenti alla materia in alcuni diritti dell'America latina, v. B. VENTURINI, *Responsabilidad Civil de los Medios Masivos de Comunicación en Uruguay*, Montevideo, 1999, p. 24 ss.

quanto produttivo di incertezze sul piano applicativo, sarebbe criticabile. In effetti, il criterio che in Francia ha assunto, soprattutto in passato, un ruolo di primo piano nel segnare la linea di demarcazione tra rivelazioni di fatti privati giustificate e rivelazioni illecite è stato piuttosto quello del consenso della persona. Si tratta di un criterio ancor oggi largamente se non unanimemente condiviso e che si riallaccia a quello, tradizionale nell'ordinamento francese (anche se attualmente contestato), dell'*autonomie de la volonté* (in forza del quale le regole del diritto privato si fondano sulla volontà delle persone soggette a tali regole). Su questa base, con riguardo alla rivelazione di fatti relativi alla persona, mentre quella di fatti inerenti alla sua attività pubblica è lecita, in quanto la persona vi avrebbe tacitamente consentito uscendo dalla propria vita privata per svolgere tale attività, la divulgazione di fatti privati è lecita solo se vi sia un *consentement exprès* della persona stessa. A testimonianza di questa impostazione posso ricordare un caso³¹ ove i giudici, di fronte a fatti « grosso modo » avvicinabili a quelli dei casi italiani che ho appena richiamato, e cioè di fronte alla ricostruzione di eventi di cronaca nera avvenuti in anni precedenti (sequestro di membri di una famiglia a scopo di estorsione), avevano ritenuto illecita la rivelazione del nome delle vittime, non perché considerata non necessaria al fine di offrire al pubblico materiale di discussione su una vicenda giudiziaria, ma, essenzialmente, perché l'utilizzo dei nomi era avvenuto senza l'autorizzazione delle persone così identificate. Accanto a casi come quello che ho appena accennato, potrei citarne però degli altri più recenti, ancora relativi alla rievocazione di vicende giudiziarie del passato³², ove, invece, non si riconosce più un diritto all'oblio in relazione a fatti della vita privata: questi, una volta lecitamente rivelati dai *media* nei resoconti di un dato processo, sono ritenuti appartenere ormai « au domaine de la liberté d'information ». Soluzione, questa, che appare in linea con un atteggiamento relativamente recente della giurisprudenza francese — alla quale soltanto continua a rimanere affidato il compito di disegnare i limiti rispettivi della sfera privata e del diritto all'informazione³³ — favorevole ad allargare il novero delle divulgazioni lecite in nome di una tutela della libertà di espres-

³¹ Cass. 1^{ère} civ. 13 fév. 1985, in *JCP* 1985, 20467.

³² Cass. 1^{ère} civ. 20 nov. 1990, in *JCP* 1992, II, 21908.

³³ La legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978, sull'informatica, non contiene, neppure in seguito alle modifiche ad essa apportate dalla legge n. 2004-801 del 6 agosto 2004, una previsione raffrontabile a quella dell'art. 137 ult. comma del d. lgs. 196/2003 qui riportato a nota 23, limitan-

dosi l'art. 67 ult. parte, relativo al trattamento di dati personali a fini di giornalismo, a richiamare « l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audio visuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, les cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes ».

sione. A tale riguardo, si può rilevare, ad esempio, come, in materia di informazioni relative al patrimonio del soggetto — tradizionalmente considerate in Francia come appartenenti alla sfera privata e gelosamente custodite dal singolo — oggi la *Cour de Cassation* consideri lecite, in nome dell'interesse generale, inchieste nominative sull'entità globale dei grandi patrimoni³⁴. Ma è soprattutto da sottolineare la crescente rilevanza attribuita ai fatti dell'attualità — nei quali la persona sia coinvolta — come causa di giustificazione dell'intrusione nella sua intimità³⁵. Così, e per concludere l'esemplificazione, si può ricordare come la circostanza che il divorzio di Karim Aga Kahn fosse già « un fatto di attualità, ufficiale e notorio » quando un articolo, evocandolo, ne attribuiva la causa, senza ulteriori dettagli, « ai begli occhi di una latino-americana », abbia indotto la Cassazione francese a ritenere insussistente una violazione della vita privata del principe³⁶.

3. IL BINOMIO LIBERTÀ DI ESPRESSIONE-INTERESSI ALLA RISERVATEZZA E ALLA REPUTAZIONE IN ALCUNE SIGNIFICATIVE PRONUNZIE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

A questo punto ci si può chiedere se i recenti orientamenti giurisprudenziali appena segnalati non siano da iscrivere in un più ampio quadro. E ciò, non tanto per essere posti in relazione con decisioni, pur richiamate dalla dottrina specialistica nel delineare l'ambito della *vie privée*, con cui il *Conseil constitutionnel* ha finalmente riconosciuto il carattere costituzionale della libertà di espressione³⁷. Si tratterebbe piuttosto di chiedersi se, nel suddetto quadro evolutivo, questa più moderna ed innovativa giurisprudenza francese non possa essere ricondotta, come ad una delle sue fonti ispiratrici, all'importante opera compiuta, in materia

³⁴ La soluzione sarebbe diversa da quella indicata nel testo se fossero diffuse informazioni di dettaglio sui vari elementi del patrimonio e la loro localizzazione: Cass. 2^e civ. 5 juin 2003, in D. 2003 J. 2461. Sul punto, e per un quadro degli attuali orientamenti della giurisprudenza francese in materia di *faits justificatifs*, v. J.-P. GRIDEL, *Liberté de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif français*, in D. 2005 Chr. 392 ss.

³⁵ Cass. 2^e 20 nov. 2003, in *Bull.civ.* II, 354.

³⁶ Per meglio valutare l'impostazione della Corte, va precisato che l'articolo di cui sopra, nel testo, così si esprimeva nei riguardi di Karim: « à 58 ans, en se séparant de son épouse pour les beaux yeux

d'une jeune latino-américaine, semble renouer avec la tradition de scandale qui a toujours entouré sa famille » (Cass. 1^{re} civ. 23 avr. 2003, in CCE, juin 2003).

³⁷ Come osserva P. KAYSER, *La protection de la vie privée par le droit*, 3^{ème} éd., Aix-en Provence-Paris, 1995, p. 221, « la liberté de la presse ... est devenue une liberté constitutionnelle à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel n. 71-44 DC du 16 juillet 1971 ... qui a incorporé à la Constitution de 1958, sur le fondement de son Préambule, la Déclaration de 1789 ». Con specifico riguardo alla libertà di stampa, si veda la decisione dello stesso *Conseil* 10-11 ottobre 1984 n. 84-181 DC, in Rec. 73, concernente la legge sulle imprese editoriali.

di rapporti tra libertà di espressione e interessi alla riservatezza e alla stessa reputazione, da quel tribunale internazionale che ho già menzionato in apertura: la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, istituita per dare attuazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. In effetti, a differenza di quanto accade in Italia, un'attenzione generalizzata per gli interventi di quest'organo in materia di libertà di espressione e di diritti della personalità, ossia in materia di interpretazione di una normativa che, in seguito a ratifica, è di immediata applicazione all'interno dello Stato, costituisce in Francia un dato di tutta evidenza ad un esame anche rapido, oltre che della dottrina, degli ordinari strumenti di accesso alla giurisprudenza interna. Ove comunemente trovano posto frequenti riferimenti alle decisioni della Corte di Strasburgo; e ciò, naturalmente, a prescindere dal fatto che esse risolvano casi in cui lo Stato francese è parte in causa.

Senza diffondermi adesso in un esame compiuto ed esaustivo di quest'ultima giurisprudenza, esame che ci porterebbe troppo lontano, mi sembra comunque il caso di rilevare come da essa emergano degli orientamenti spesso tesi verso una tutela della libertà di espressione più accentuata che nei giudicati delle giurisdizioni nazionali di cui si riesamina l'operato.

Basti qui richiamare alcuni interventi della Corte europea su punti nodali della disciplina di illeciti diversi compiuti attraverso il linguaggio, interventi conclusisi quasi sempre con altrettante declaratorie di violazione, da parte degli Stati parti in causa, dell'art. 10 della Convenzione surrichiamata³⁸. Ora, queste decisioni sembrano, già ad un primo esame, collegate tra loro da una sorta di filo rosso: costituito dalla rilevanza, in esse assunta, dell'accerata rispondenza dell'oggetto delle pubblicazioni *sub iudice* a quell'interesse generale all'informazione e per il pubblico dibattito che la Corte pone alla base della tutela della libertà di espressione³⁹. Sicché, le limitazioni poste dai diritti nazionali all'esercizio di

³⁸ A tenore dell'art. 10 della suddetta CEDU (derivato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata nel 1948 dall'Assemblea delle Nazioni Unite): 1. «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni e idee senza che vi possano essere interferenze di pubbliche autorità ...

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per

la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale e per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario ».

³⁹ Si vedano, tra i molti casi, *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, 25 giugno 1992, in *Série A* n. 239, §§ 64, 67, 68; *Fressoz et Roire c. Francia*, 21 gennaio 1999, n. 29183/95, § 50; *Colombani et al. c. Francia*, 25 giugno 2002, n. 51279/99, §§ 64, 65.

tale libertà, in norme della tutela di interessi quali quello alla reputazione, o alla vita privata, diventano di stretta interpretazione ed oggetto di una valutazione di proporzionalità rispetto al fine con esse perseguito. Su questa base, la Corte di Strasburgo ha, ad esempio, ritenuto misure eccessive di protezione della reputazione sia il divieto di ricorso all'*exceptio veritatis*, dettato dalla disciplina di taluni reati in dati ordinamenti⁴⁰, sia, all'opposto, con riguardo al contenuto di giudizi critici, la prova della verità posta a carico del giornalista ai fini del suo esonero da responsabilità per l'espressione degli stessi. E ciò, sulla base della distinzione, che è qui di importanza cruciale ed è stata in più occasioni ribadita in modo netto anche dalla Corte europea, tra affermazione di fatti e espressione di giudizi di valore: con riguardo ai quali ultimi pretendere la « irrealizzabile » dimostrazione della verità significherebbe « violare la libertà di opinione »⁴¹. D'altra parte — ed è questo un ulteriore indice del livello della tutela accordata alla libertà di espressione — la protezione dell'opinione deve estendersi anche al di là dei suoi contenuti per coprire lo stesso « modo » dell'espressione che, non solo nel dibattito prettamente politico, ma anche nella discussione di problemi di interesse generale, può, secondo la Corte, essere formulata in termini particolarmente forti e severi⁴². Procedendo su questa linea, si è talvolta giunti a situare nell'area dell'opinione anche espressioni gravemente insultanti, in quanto ritenute non del tutto gratuite e supportate da « una spiegazione obiettivamente comprensibile »⁴³.

⁴⁰ Si vedano, oltre a Tromso e Steensaas c. Norvegia, 20 maggio 1999 n. 21980/93, i casi Castells c. Spagna, 23 aprile 1992, Série A 236, §§ 47, 48 e Colombani et al. c. Francia, 25 giugno 2002, cit., §§ 66-70, relativi a processi penali, rispettivamente, per ingiuria al Governo e per offesa all'onore di Capo di Stato estero, conseguenti alla pubblicazione sulla stampa di accuse, contro il Governo spagnolo e contro l'allora re del Marocco, di connivenza con organizzazioni criminali (responsabili, nel primo caso, di una serie di assassini nei Paesi Baschi e, nel secondo, di traffico di droga in Marocco).

⁴¹ Così Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, Série A n. 103, § 46. In questo caso, entrando nel vivo di un'accesa polemica che aveva visto, da un lato Simon Wiesenthal denunciare il passato politico, quale appartenente alle SS, del leader del partito liberale austriaco, e, dall'altro, Kreisky, presidente del partito socialista, difendere vigorosamente il secondo, due articoli, oltre ad accusare Kreisky per il suo atteggiamento protettivo verso ex SS « del più detestabile opportunismo », lo avevano qualifi-

cato *tout court* come « immorale e privo di dignità ». Di fronte a questa situazione di fatto, tutte le giurisdizioni austriache avevano condannato per diffamazione l'autore degli articoli, ritenendo che il medesimo non avesse dimostrato l'esattezza di tali asserzioni. Soluzione, questa, aderente all'art. 111, cod. pen. austr., che così recita, al 1° comma: « È punito ... chiunque ... accusa un'altra persona di un tratto di carattere o di una disposizione d'animo spregevoli o la dichiara colpevole di un atteggiamento contrario all'onore o ai buoni costumi e tale da renderla spregevole agli occhi dell'opinione pubblica o da sminuirlo davanti a questa »; al 2° comma: « L'autore non è punito se l'asserzione è dimostrata vera ». Questa disposizione, che non pare distinguere con chiarezza tra affermazioni di fatto, come tali suscettibili di prova della verità, e opinioni, « che non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza », è stata dichiarata, dalla Corte di Strasburgo, violare l'art. 10 della CEDU.

⁴² Così, ad es., Thorgen Thorgerson c. Islanda, cit., §§ 64, 67, 68.

⁴³ Si veda Oberschlick c. Austria, 23

Sicché si ricava l'impressione che di fronte a situazioni ove i confini tra espressione di opinione ed affermazione ingiuriosa diventano labili e problematici, si sia più di una volta optato per una soluzione che privilegia quell'interesse al dibattito che è sollecitato dalla circolazione del discorso critico, rispetto all'interesse della persona alla tutela del proprio onore.

Ma vorrei adesso volgere l'attenzione, per esaminarli più in dettaglio, su recenti giudicati della Corte di Strasburgo relativi a casi decisi da giurisdizioni statali in materia di tutela non solo della reputazione ma anche, propriamente, della *privacy* contro i *mass media*. E qui può essere innanzitutto richiamato un caso concernente la riproduzione e pubblicazione su un noto settimanale satirico di fotocopie di documenti fiscali, emessi e conservati come confidenziali dall'Amministrazione, attestanti le retribuzioni (e i rilevanti aumenti delle stesse) di un noto dirigente di un'impresa automobilistica francese nel corso di un triennio: durante il quale, si apprende dal commento, il medesimo, che aveva concorso a deliberare i propri aumenti stipendiali, si era opposto a quelli reclamati dai dipendenti. Della decisione della Corte europea — che ravvisa una violazione della CEDU da parte delle giurisdizioni nazionali per aver condannato la stampa, fra l'altro, per il danno morale al dirigente — mi limito qui a segnalare un *obiter dictum*, significativamente valorizzato da commentatori francesi e che sembra confermare, richiamandolo, il recente orientamento della Cassazione di Francia, secondo cui « le questioni patrimoniali concer-

maggio 1991, Série A n. 204, § 8-9: qui, a venire in considerazione è un attacco contro Haider, il quale, in un discorso volto ad esaltare la generazione dei combattenti nella seconda guerra mondiale, aveva sostenuto che chi a tale conflitto non aveva preso parte non aveva alcuna libertà di opinione e di critica contro chi vi aveva combattuto e, senza poter distinguere tra « buoni » e « cattivi » soldati, doveva riconoscere i meriti della stessa armata tedesca per aver concorso a fondare l'attuale società democratica. In una replica infuocata, un giornalista aveva tra l'altro affermato che Haider non è, veramente, un nazista ma, avendo rinunciato alla libertà di opinione, è, più semplicemente, « un imbecille ». Sempre in materia di condanne per diffamazione che la Corte di Strasburgo ha ritenuto emesse da giurisdizioni nazionali in violazione dell'art. 10 con riguardo all'espressione di giudizi critici (e non di dichiarazioni di fatti), cfr. De Haes et Gijssels c. Belgio 24 febbraio 1997, app. n. 19983/92: concernente accuse di parzialità e vigliaccheria rivolte dalla stampa contro magistrati per aver deciso, in una

causa di divorzio, l'affidamento di figli minori ad un padre su cui gravavano pesanti sospetti di incesto e violenze sui medesimi. Qui, la prova di alcuni dati fattuali (quali le sevizie sui minori risultanti da perizie mediche, nonché l'inspiegabile e tortuoso andamento della procedura di affidamento), secondo la maggioranza della Corte europea, rende giustificati gli attacchi della stampa (anche se l'affermazione, da parte della stampa stessa di altre non provate circostanze di fatto — relative all'appartenenza dei magistrati allo stesso *milieu* politico della potente famiglia del genitore affidatario e i loro conseguenti legami di amicizia con la medesima — posta anch'essa alla base delle accuse di parzialità, per i giudici di minoranza, rende ingiustificate e diffamatorie le accuse stesse). Sulla distinzione fra « giudizi di valore » e « fatti » nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, v. A. TAMIETTI, *Libertà di espressione della stampa e diritto all'onore delle persone diffamate nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.* 2003, 3576.

nenti una persona che conduce una vita pubblica ... non rientrano nell'ambito della vita privata »⁴⁴.

Ancora significativa per valutare il tipo di bilanciamento tra interessi della stampa e interessi dei soggetti lesi dalla rivelazione di dati personali, che questa volta induce a mettere da parte, nella

⁴⁴ Fressoz et Roire c. Francia, cit., § 50. Ove si voglia cogliere compiutamente la *ratio* della decisione della Corte europea considerata nel testo, va precisato che le copie di documenti fiscali (*avis d'imposition*) pubblicate dal settimanale erano state inviate al medesimo anonimamente, essendo state evidentemente eseguite, in violazione del segreto professionale (sancito al riguardo dall'art. L. 103, *code des procédures fiscales*), ad opera di un funzionario delle imposte rimasto ignoto. Di qui la condanna, da parte dei giudici francesi, del giornalista e del direttore del periodico (oltre che, come già rilevato, ad un franco a titolo di risarcimento del danno morale sofferto dal dirigente) a un'ammenda per ricezione di fotocopie di documenti effettuate in violazione del segreto professionale, di cui gli stessi non potevano ignorare la provenienza illecita. Questa condanna che, rileva la Corte europea riprendendo il dettato del 2° comma dell'art. 10 CEDU, aveva avuto lo scopo oltre che di proteggere l'altrui reputazione, di impedire la divulgazione di informazioni confidenziali, non può tuttavia giustificarsi, sempre a giudizio della stessa Corte, alla luce della disposizione appena richiamata. E ciò, per due ordini di considerazioni: da un lato, « la pubblicazione incriminata che interveniva nel quadro di un conflitto sociale ... in seno ad una delle principali imprese automobilistiche francesi ... apportava un contributo ad un dibattito pubblico relativo ad una questione di interesse generale »; dall'altro lato, il dovere della stampa di rispettare la normativa penale sul segreto fiscale e dunque di non utilizzare, pubblicandoli, i predetti documenti di dubbia origine perde significato di fronte al fatto che il contenuto degli *avis d'imposition* è reso accessibile, dallo stesso *code des procédures fiscales* (art. L. 111-I), ai contribuenti del comune nella cui circoscrizione si trovano gli uffici fiscali che redigono le liste dei soggetti dell'imposta sul reddito (messe a disposizione, appunto, di detti contribuenti).

Così argomentando, la Corte giunge a porre sullo stesso piano da un lato, la *mera accessibilità* dei documenti in oggetto a una ristretta cerchia di persone — evidentemente prescritta in via eccezionale dal suddetto *code* per ragioni inerenti all'accertamento tributario — e, dall'altro, la *vera e*

propria divulgazione dei medesimi *al pubblico*, vietata, come regola generale, dal *code* stesso e operata nel caso di specie da un mezzo di comunicazione di massa. Sicché, il significato lesivo del comportamento della stampa viene svalutato e ad assumere rilievo assorbente è il fine da quest'ultima perseguito di diffondere informazioni di interesse generale.

Un simile *iter* argomentativo, apertamente orientato verso la prevalente tutela dei valori che sono alla base della libertà di espressione, sembra riecheggiare, *mutatis mutandis*, quello adottato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Cox Broadcasting Corp. v. Cohn* [420 US 469 (1975)]. Qui, una rete televisiva aveva rivelato il nome della vittima di uno stupro, che il giorno del processo ai violentatori un giornalista aveva tratto dal ruolo di udienza, legittimamente ottenuto in visione da un ausiliario di giustizia. La decisione della corte di ultima istanza della Georgia che condanna il mezzo televisivo ai danni per lesione della *privacy*, sulla base, tra l'altro, di una disposizione legislativa dello Stato configurante come reato questo genere di rivelazione, è annullata dalla Corte Suprema: essa pure fondandosi, in definitiva, sull'equazione « accessibilità » = « divulgabilità » dell'informazione. Più analiticamente: la Corte afferma che una volta resi accessibili ai *media* documenti ufficiali relativi a materie di pubblico interesse, quali i processi, non si può vietare ai *media* stessi di divulgare informazioni tratte da tali documenti. Al contrario, onde evitare che essi vengano meno a quella funzione informativa in vista della quale è costituzionalmente garantita la libertà di stampa, debbono essere lasciati liberi di decidere loro se procedere o no alla pubblicazione. Come è chiaro, anche qui, come nella decisione della Corte di Strasburgo, manca da parte dei giudici ogni considerazione per la tutela dell'interesse individuale al riserbo (evidentemente alla base delle normative statali contenenti i divieti di divulgazione in esame): interesse che, mentre non è compromesso se un dato afferente alla sfera riservata è reso accessibile a una limitata cerchia di persone, risulta invece senz'altro leso dalla divulgazione, che fa diventare il dato di pubblico dominio, dando luogo così a quella « publicity »

sostanza, il diritto giurisprudenziale e legislativo interno concernente uno dei mezzi di tutela della persona di fronte alla violazione del segreto medico, è il caso concernente « Le Grand Secret ». Titolo, quest'ultimo, di un libro scritto da un giornalista e dall'ex medico di François Mitterand, che viene pubblicato a nove giorni dalla morte del Capo di Stato, per rivelare il comportamento tenuto dal medesimo (e dai suoi familiari) di fronte alla malattia, un cancro, che gli era stata diagnosticata già all'inizio del primo settennato della sua carica. I francesi apprendono così, dalle 40.000 copie del libro vendute nello spazio di ventiquattro ore, che Mitterand, appena informato della malattia, aveva deciso di mantenere il segreto al riguardo, imponendo al medico di diramare rassicuranti bollettini periodici sul suo stato di salute.

Ad un procedimento cautelare, subito instaurato in sede civile dagli eredi di Mitterand e conclusosi con un provvedimento di urgenza che ordina all'editore e al medico di sospendere provvisoriamente la diffusione del libro, fa seguito un procedimento penale che porta alla condanna del medico per violazione del segreto professionale e del giornalista, come dell'editore, per complicità in questo reato. Dopo che anche il giudizio civile di merito si conclude sia con la condanna ai danni del medico, dell'editore e del giornalista in favore degli eredi Mitterand per violazione del segreto medico, sia con la conferma, in via definitiva, dell'interdizione della diffusione del libro, l'editore presenta alla Corte di Strasburgo la sua *requête* contro lo Stato francese per violazione dell'art. 10 della CEDU.

Di tutti i provvedimenti pronunciati dai giudici francesi, la Corte ritiene emesso in violazione dalla Convenzione solo quello che vieta definitivamente la diffusione del libro.

Ora, per giungere ad una tale conclusione, indotta, come è intuitibile, dalla preoccupazione di salvaguardare il dibattito pubblico sia sull'idoneità o meno di un uomo politico colpito da una grave malattia a ricoprire una altissima carica, sia sulla trasparenza della vita politica, la Corte europea deve, *in primis*, non tener conto dell'origine illecita delle rivelazioni veicolate dal libro, dato messo invece in rilievo dalle corti francesi, che pure si erano poste la questione della compatibilità della misura in oggetto con la CEDU. In effetti, tenendo in conto tale circostanza, queste avevano ritenuto che l'interdizione della circolazione del libro sarebbe stata « il solo modo di metter fine all'illecito penale che il medesimo concretizza(va) »⁴⁵. Ma la Corte di Strasburgo si colloca su di un altro piano: a suo giudizio, ciò che rileva è che, al mo-

che è alla base del *tort* di *public disclosure of private facts*.

⁴⁵ Così testualmente la sentenza del 27

maggio 1997 della Corte di appello di Parigi, riportata nella decisione in esame della Corte europea, *sub* § 15.

mento del provvedimento di interdizione definitiva, le informazioni contenute nel libro erano state ormai diffuse al pubblico per effetto non solo della vendita, come si è visto, delle 40.000 copie del medesimo, ma anche della sua pubblicazione su Internet, intervenuta nel frattempo. Sicché all'epoca del giudizio di merito era ormai venuta meno quella « confidentialité » delle informazioni a salvaguardia della quale sono dettate le norme sul segreto medico (la cui violazione, rileva ancora la Corte, aveva comunque dato luogo alla comminatoria di sanzioni penali). Se, fin qui, quest'organo segue un *iter* logico che ci si poteva attendere, in quanto in linea con quello in precedenza adottato di fronte a situazioni di fatto « grosso modo » analoghe⁴⁶, lo stesso sembra invece muoversi su basi nuove ed insolite quando, ponendosi nell'ottica delle lesioni della sfera emotiva degli eredi (conseguente all'offesa alla memoria del defunto Presidente) e dei diritti di Mitterrand derivanti dal segreto medico, esclude che queste giustifichino l'adozione di un provvedimento così grave come l'interdizione permanente della circolazione del libro. E ciò sul rilievo che all'epoca di questo provvedimento, e cioè a nove mesi e mezzo di distanza dalla morte di Mitterrand, non sarebbe stata più ravvisabile, per giustificare l'adozione della misura in oggetto, quella sofferenza emotiva dei familiari che la Corte ritiene sussistente solo al tempo della prima diffusione del libro e cioè quasi contestualmente al decesso del Presidente. Ed è sempre per effetto del decorso del medesimo lasso di tempo che « gli imperativi della protezione dei diritti di Mitterrand con riguardo al segreto medico » stavano ormai arretrando a fronte del corrispondente, progressivo prevalere dell'« interesse pubblico per il dibattito legato alla storia dei due settennati compiuti da Mitterrand »⁴⁷.

Di fronte a questo secondo ordine di argomenti ci si può, tra l'altro, subito chiedere: una volta ritenuto, come fa la Corte, che in seguito a violazione del segreto medico previsto per proteggere la *privacy* del malato, vi sia stata nella specie una *atteinte aux sentiments d'affection* dei familiari per il defunto (fonte di una responsabilità per danni non proprio inconsistente⁴⁸), è davvero pensabile che in un arco di tempo così poco significativo, secondo comuni criteri di valutazione, la lesione emotiva perda rilevanza e così la lesione dei diritti di Mitterrand conseguenti a violazione del segreto medico? D'altra parte, il fatto di aver posto l'accento, quando ciò forse non era strettamente necessario nell'economia della decisione⁴⁹, sul passaggio di un tempo così breve

⁴⁶ Cfr., ad es., quanto osservato *supra* nt. 44, a proposito del caso Fressoz et Roire c. Francia.

⁴⁷ Così *affaire Plon*, cit., § 53.

⁴⁸ Le corti francesi avevano accordato

100.00 FRF alla signora Mitterrand e 80.000 FRF a ciascuno dei figli.

⁴⁹ In effetti, in altri casi, come in *Fressoz et Roire*, commentato *supra*, nt. 44, è stato sufficiente per la Corte, con riguardo

per giungere ad escludere la lesione o quanto meno a negarne l'importanza ai fini di un provvedimento definitivo di interdizione, fa sorgere questo dubbio: che anche al di là di casi strettamente analoghi a quello di specie la Corte europea sia d'ora innanzi disposta a ravvisare agevolmente violazioni dell'art. 10 di fronte a provvedimenti definitivi di divieto di circolazione di pubblicazioni.

Fin qui mi pare resti confermata l'impressione che la Corte di Strasburgo nel fissare, di volta in volta, quella che da un punto di vista generale è stata definita come « la frontière mouvante » tra « information et vie privée »⁵⁰, abbia provocato nei casi in oggetto, rispetto alle soluzioni nazionali, uno spostamento dell'asse verso una più incisiva valorizzazione dell'interesse sociale alla base della libertà di informazione. Nel concludere questo *flash* vorrei però richiamare un'altra decisione⁵¹, quasi contemporanea a quella appena esaminata, che ritengo di particolare interesse perché precisa innanzitutto il significato di quella che, come si è già visto, appare la più importante causa di giustificazione della divulgazione di fatti privati. Si tratta, precisamente, di una pronuncia in cui la Corte europea appare concretamente impegnata a distinguere e ad applicare la distinzione tra notizia che concorre ad un dibattito di pubblico interesse e notizia che risponde ad un interesse del pubblico non ulteriormente qualificato. L'*occasione* per questa chiara presa di posizione della Corte è offerto da uno dei tanti processi intentati contro la stampa da Carolina di Hannover: questa volta di fronte alle giurisdizioni tedesche, ove l'attrice lamenta la pubblicazione non autorizzata in settimanali di varie foto che la ritraggono fuori dall'ufficialità, da sola o accompagnata, in momenti della vita quotidiana al di fuori dal suo domicilio. Ora, le corti tedesche, e quella costituzionale in particolare, seguendo un'impostazione che pare riecheggiare quella da tempo fatta propria dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, avevano ritenuto che non si possa fare una netta distinzione tra stampa di informazione e di intrattenimento⁵², potendo anche quest'ultima

ad informazioni di origine illecita, escluderne la *confidentialité* per ritenerne ammissibile la diffusione, una volta constatato un chiaro interesse pubblico alla conoscenza delle stesse (interesse tanto più forte, è appena il caso di rilevarlo, nell'*affaire Plon*, ove i dati personali diffusi si traducevano in altrettanti elementi di valutazione dell'idoneità, non solo fisica, di un Capo di Stato alla carica pubblica ricoperta).

⁵⁰ Così C. DEBBASCH, *Préface*, a X. AGOSTINELLI, *Le droit à l'information face à la protection civile de la vie privée*, Aix-en-Provence, 1994, p. 7.

⁵¹ von Hannover c. Germania 24 giugno 2004, n. 59320/00.

⁵² *Id.*, §§ 23-24. Cfr., analogamente, l'*opinion of the Court* nella decisione della Corte Suprema degli USA, a tutt'oggi fondamentale in materia di *privacy torts*, *Time, Inc. v. Hill* 385 U.S. 374, 388 (1967): qui, nel delineare l'ambito del *privilege of reporting matters of public interest*, dopo essersi rilevato che « le garanzie accordate alla parola e alla stampa non sono riservate in via esclusiva alle espressioni politiche o di commento agli affari pubblici... », si riprende un'affermazione contenuta in un precedente, secondo cui « la linea tra informare e intrattenere è troppo elusiva per la protezione della ... libertà di stampa ».

concorrere alla formazione di opinioni e svolgere funzioni sociali importanti così da essere costituzionalmente protetta. La Corte europea, invece, considera fondamentale la distinzione fra « resoconto di fatti ... suscettibili di contribuire ad un dibattito in una società democratica, concernenti personalità politiche nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, ad esempio, e resoconto sui dettagli della vita privata di una persona che per di più, come nella specie, non assolve a tali funzioni »⁵³. Secondo la Corte di Strasburgo, non si può ritenere che quest'ultimo tipo di pubblicazione, idoneo a soddisfare la curiosità di un certo pubblico, possa contribuire ad un qualsiasi dibattito di interesse generale. E ciò anche se il *reportage* concerne, come nella specie, una persona notoria. Conclusione, questa, che *in primis* fa emergere una nozione di pubblico interesse tutt'altro che vaga e generica, mentre poi, limitandosi a riscontrare nell'attrice il solo requisito della notorietà, pone la premessa per il rifiuto, da parte della Corte, della qualificazione dell'attrice stessa come « personalità assoluta della storia », operata invece dalle corti tedesche per legittimare alcune delle intrusioni della stampa nella sua vita privata. In effetti, la Corte di Strasburgo, anche richiamandosi ad una risoluzione del Consiglio d'Europa⁵⁴ emessa in seguito a dibattiti intervenuti a livello europeo dopo la morte della principessa del Galles — ove non si manca di sottolineare con preoccupazione la situazione problematica delle figure pubbliche di fronte ai *media* — e adottando una nozione restrittiva di figura pubblica, a maggioranza qualifica Carolina di Hannover, in quanto priva di funzioni ufficiali, come persona privata. Sicché le riconosce in base all'art. 8 della Convenzione⁵⁵ una tutela della *privacy* che, come si precisa nella decisione, « va au delà du cercle familial intime et comporte également une dimension sociale »⁵⁶.

In conclusione: con questa pronuncia mi pare che la Corte, delimitando con chiarezza le nozioni di pubblico interesse e di figura pubblica, e, nel contempo, delineando un ambito della *vie privée* che trascende la dimensione intima e familiare, abbia fissato dei limiti significativi ad un ulteriore espandersi dell'area riservata alla libertà di espressione.

⁵³ *Affaire von Hannover*, cit., § 63.

⁵⁴ Il testo integrale della surrichiamata Risoluzione 1165 (1998) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa « sul diritto al rispetto della vita privata » è riportato nell'*affaire von Hannover*, cit., § 42.

⁵⁵ Questo il testo dell'art. 8 della CEDU: « 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza

di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza si prevista dalla legge o costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui ».

⁵⁶ *Affaire von Hannover*, cit., § 69.

4. VIOLAZIONI DELLA RISERVATEZZA E DANNO RISARCIBILE: CONCLUSIONI COMPARATISTICHE.

Riprendo adesso la considerazione delle giurisprudenze nazionali per concludere innanzitutto il mio rapido *excursus* su quella francese. La quale continua a segnalarsi, in un costante processo di mutamento e di evoluzione che interessa la materia della *vie privée*, per la sua particolare sensibilità per le istanze di tutela di questo valore. E va in proposito ricordato, tra i mutamenti relativamente recenti, quello, certamente di maggior rilievo, apportato dalla *Cour de Cassation* nel 1996⁵⁷. Con un *arrêt*, seguito da altri nello stesso senso, la Corte ha definitivamente sganciato la tutela della vita privata attraverso la condanna ai danni dalle condizioni di cui all'art. 1382, la norma codicistica che disciplina la fattispecie generale della responsabilità civile. Ha infatti ritenuto che la sola constatazione della avvenuta violazione della vita privata dà diritto al risarcimento, fondando tale conclusione su un'altra norma cardine del codice, il nuovo art. 9 di cui ho già ricordato la dichiarazione di principio contenuta al I comma.

Per effetto di tale importante intervento di detta Corte in questa materia, non è ormai più necessario per la vittima di una lesione della vita privata provare né la colpa, né il danno per ottenere a proprio favore una misura risarcitoria, poiché la violazione del diritto alla vita privata è considerata per sé sola generatrice di un pregiudizio risarcibile.

Anche se questa soluzione generale riflette, in sostanza, un preesistente atteggiamento dei giudici del tutto favorevole al lesso, in materia di prova della colpa e del danno conseguente alla violazione della vita privata, tuttavia l'aver tagliato il cordone ombelicale che legava la norma generale sulla responsabilità civile a quella che ha consacrato il diritto alla *vie privée* non sembra sia stato senza conseguenze. Così, ad esempio, il giudice francese se già in passato non aveva ravvisato ostacoli alla riparazione di quel danno non patrimoniale che è tipico delle lesioni della *privacy*, oggi pare mostrare anche una maggiore libertà nel comminare tali condanne. E se, da una parte — indipendentemente da una conforme domanda del lesso che voglia imprimere alla sua azione, come è stato detto, un « *cachet d'élégance* » — egli potrà a volte pronunciare una condanna meramente simbolica, al pagamento di un franco, dall'altra parte, di fronte a situazioni diverse, potrà accordare dei risarcimenti la cui entità fa pensare, più che ad una riparazione per i danni non patrimoniali subiti dal lesso, ad

⁵⁷ Cass. 1^{ère} civ. 5 nov. 1996, in *J.C.P.* 1997, éd. G., II, 20805, con nota di J. RAVANAS. Su questa decisione, v. anche G. VINEY, *Responsabilité civile*, in *J.C.P.* 1997, éd. G., I, 4025.

una punizione dell'impresa giornalistica, con conseguente effetto deterrente sui *media*⁵⁸ (insomma, in questi ultimi casi, più che ad una condanna che rispetti, per quanto sia possibile in materia di danni non patrimoniali, il principio della adeguata corrispondenza tra pregiudizio e risarcimento, si può pensare ad una misura simile agli *exemplary or punitive damages*, a prescindere da quanto in Francia si affermi ufficialmente a questo riguardo). Volgendoci adesso all'Italia, è il caso di precisare che fino a tempi abbastanza recenti, in relazione alla materia del risarcimento, si sarebbe potuto correttamente porre l'accento su una situazione molto problematica, derivante essenzialmente da una tradizionale lettura restrittiva di una norma del nostro codice civile, l'art. 2059, concernente il danno non patrimoniale. Ai sensi del secondo comma di tale disposizione, a sua volta espressivo di precedenti orientamenti giurisprudenziali, il danno non patrimoniale « deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ». Ora, esistendo una disposizione nel nostro codice penale, l'art. 185, che prevede il risarcimento del danno non patrimoniale provocato da reato, si è per lungo tempo ritenuto che questo tipo di danno fosse riparabile solo se derivante, appunto, da un illecito penale. Di qui un'insufficienza dello strumento risarcitorio che non ha bisogno di essere sottolineata specie con riguardo a lesioni, quali quelle della riservatezza che, come si è detto, hanno carattere prevalentemente non patrimoniale.

Potrei a questo punto fermarmi su vari tentativi dottrinali, ma anche della giurisprudenza, avanzati per far fronte alla situazione di carenza appena accennata: quale quello di attrarre entro la sfera del danno patrimoniale, e dunque risarcibile, il c.d. danno alla vita di relazione, consistente nella diminuzione, provocata dal fatto lesivo, della capacità del soggetto di acquisire determinate posizioni sociali o, più in generale, di esplicare la propria personalità nell'ambiente sociale; e ciò, a prescindere — come è avvenuto in pratica — da una prova effettiva di ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale del leso⁵⁹. Sempre esemplifi-

⁵⁸ Significativi, ad illustrare il sopra descritto, duplice atteggiamento del giudice francese, sono i dati forniti da Ravanas nella sua nota a Cass. 1^{re} 5 nov. 1996, cit. alla nota che precede: per la pubblicazione di un articolo, corredato di foto, concernente il legame sentimentale tra un attore e una principessa, contro la quale la stessa rivista si era già accanita in precedenza, incorrendo così in una sorta di recidiva, la Corte d'appello aveva accordato alla principessa un risarcimento di 80.000 FRF, mentre al suo compagno, non altrettanto bersagliato dai *media*, aveva attribuito solo 1 franco a titolo di riparazione.

⁵⁹ Si veda ad es., Trib. Roma 29 marzo 1993, in questa *Rivista* 1996, 237, relativo ad un caso in cui la stampa aveva diffuso la notizia che un bambino era affetto da una rarissima forma di allergia, che gli impediva di indossare abiti. Di qui « un turbamento del normale ritmo di vita della famiglia » integrante, secondo il giudice, un danno alla vita di relazione. Su questa figura, e per un quadro dei primi *escamotages* volti al superamento delle strettoie dell'art. 2059, v. M.L. RUFFINI GANDOLFI, *La responsabilité des dommages causés par les moyens d'information de masse*, in *Rapports nationaux italiens au IX^e Con-*

cando, posso anche ricordare un'altra, più recente costruzione: quella del c.d. danno esistenziale, che ricorrerebbe quando alla lesione della sfera personale consegue una compromissione delle esplicazioni esistenziali che costringerebbe la persona ad « adottare nella vita di ogni giorno comportamenti diversi dal passato. Non poter, ad esempio, più uscire di casa, nel caso di violazione della *privacy*, senza essere importunata dai curiosi... »⁶⁰. Saremmo qui di fronte ad un *tertium quid*, diverso sia dal danno patrimoniale, sia da quello morale. Nell'ambito di quest'ultimo si è infatti cercato di far confluire, in questo come in altri precedenti tentativi costruttivi, solo turbamenti dell'animo, ansia, etc., così da circoscrivere soltanto a queste sofferenze soggettive l'applicazione del regime restrittivo di cui all'interpretazione sopra accennata dell'art. 2059.

Ma non mi pare il caso di procedere in questa pur rapida esemplificazione, che oggi sembra avere il solo significato di dar conto di una delle varie difficoltà incontrate in Italia dalle istanze di tutela risarcitoria della riservatezza nell'arco di un percorso di quasi mezzo secolo. Percorso che, quanto alla questione della risarcibilità del danno non patrimoniale, sembra però giunto ormai ad una svolta risolutiva che consente, tra l'altro, di avvicinare in linea generale l'impostazione del diritto italiano a quelle oggi prevalenti negli ordinamenti degli altri Paesi europei.

Due sono le vie attraverso cui, in Italia, si è giunti finalmente a far accogliere quella soluzione favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale alla persona che da tempo era stata da più parti auspicata ed attivamente proposta nelle varie sedi. Prima, in ordine di tempo, la via, che qui più direttamente interessa, dell'intervento legislativo, con un'espressa previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla violazione della disciplina sulle modalità del trattamento dei dati personali già introdotta nella legge del 1996 e poi ribadita dall'art. 15, 2° comma del d. lgs. 196/2003⁶¹; quindi la via giurisprudenziale: con pronunce della Cassazione — relative a danni non patrimoniali conseguenti a lesioni di interessi diversi da quello al riserbo

grès int. de Droit Comparé, Milano, 1974, p. 206 ss.; T.A. AULETTA, *Riservatezza*, cit., p. 183 ss.

⁶⁰ Così P. ZIVIZ, *Alla scoperta del danno esistenziale*, in *Contr. e impr.*, 1994, 863. Si veda anche M.P. SUPPA, *La tutela risarcitoria*, in A. CLEMENTE (a cura di), *Privacy*, Padova, 1999, p. 719 ss.

⁶¹ Per applicazioni della nuova disciplina del danno non patrimoniale, di cui alle disposizioni citt. sopra, nel testo, v. Trib. Roma 12 dicembre 2002, in questa *Rivista* 2003, 529; Trib. Roma 1 gen-

naio 2003, in questa *Rivista* 2003, 532; Trib. Bologna 6 febbraio 2003, in *Danno e resp.* 2003, 1007; Trib. Biella 29 marzo 2003, in questa *Rivista* 2003, 538; Trib. Milano 8 agosto 2003, in *Danno e resp.* 2004, 303. Tra i numerosi commenti, v., in particolare, quelli di E. NAVARRETTA, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di) *Tutela della privacy*, cit., p. 684 ss. e S. SICA, in E. GIANNANTONIO, M. LOSANO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali*, cit., p. 387 ss.

— e l'avallo della stessa Corte costituzionale, con cui si sostituisce alla tradizionale interpretazione restrittiva dell'art. 2059 una lettura del medesimo « costituzionalmente orientata ». Col risultato che l'area dei danni non patrimoniali risarcibili si estende, al di là dei casi previsti da legge ordinaria, fino a ricomprendere quelli conseguenti alla lesione di « interessi di rango costituzionale inerenti alla persona »⁶² o, secondo una formula più vicina a quella dell'art. 2 Cost., di « diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica »⁶³.

È ancora presto, stante la scarsità di decisioni successive al 1996 concernenti il risarcimento dei danni da lesione della riservatezza, per affrontare un discorso comparativo con la giurisprudenza francese sulle principali questioni inerenti alla materia, quale quella, ad esempio, della prova del danno. Allo stato, si registra infatti al riguardo una decisione di merito che, applicando la legge del 1996, prescinde da detta prova, evidentemente presupponendo tale danno quale effetto della violazione *per se* della norma sulle modalità del trattamento dei dati personali⁶⁴. D'altra parte, in applicazione della disciplina generale dell'illecito, in una altrettanto recente sentenza della Cassazione si afferma che « alla lesione della riservatezza non consegue un'automatica risarcibilità, giacché non è a parlarsi di danno *in re ipsa*, ma invece il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia... deve essere provato secondo le regole ordinarie »⁶⁵.

Si potrebbe continuare con una sequenza di problemi che la giurisprudenza dovrà affrontare: come quelli che suscita la lettura di una disposizione, la cui importanza non ha qui bisogno di essere messa in risalto, del d.lgs. 196/2003, la quale prevede una responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento ai sensi della norma del codice civile relativa alla responsabilità per attività pericolose⁶⁶. Problemi, questi, che attengono — oltre che al coordinamento della nuova disposizione con quella che nel codice civile disciplina la fattispecie generale della responsabilità — sia ai criteri di imputazione della responsabilità e al contenuto della prova liberatoria, sia, ad esempio, alla necessità, ai fini del risarcimento, della prova di una lesione della riservatezza o, invece,

⁶² Così Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233, in *Foro it.* 2003, I, 2207.

⁶³ Cass. 31 maggio 2003 n. 8828, in *Foro it.* 2003, I, 2288. Su questa ed altre pronunzie della Cassazione ad essa coeve, oltre che su quella della Corte costituzionale cit. alla nota precedente, v., da ult., E. NAVARRETTA, *Ripensare il sistema dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. e prev.* 2004, 3 ss.

⁶⁴ Così Trib. Milano 13 aprile 2000, in questa *Rivista* 2000, 371. Su questa sen-

tenza, v. il commento di S. SICA, *Danno morale per lesioni della privacy: domicilio ed essenzialità della notizia*, in questa *Rivista* 2000, 469 ss.

⁶⁵ Cass. 25 marzo 2003 n. 4366, in questa *Rivista* 2003, 523.

⁶⁶ L'art. 15, 1° comma del d. lgs. 196/2003, così dispone: « Chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile ».

alla sufficienza della dimostrazione di una lesione di quel diritto alla protezione dei dati personali che, come si è visto, è stato sancito dalla disposizione di apertura del d. lgs. 196/2003.

Tuttavia, in un discorso comparativo dedicato alla giurisprudenza, sembra corretto fermarsi qui, senza andare oltre la considerazione dei pochi dati finora disponibili, che non sembrano tali da consentire seri giudizi di previsione.

Per ragioni facilmente intuibili, in questo mio discorso sul danno risarcibile non ho considerato la *common law* americana. Questa costituisce infatti un modello di notevole interesse sotto il profilo dell'originaria individuazione sia della tematica della tutela della persona di fronte alla divulgazione al pubblico di fatti privati, sia di quelle relative alla tutela della stessa di fronte allo sfruttamento non autorizzato di elementi della sua identità a scopi reclamistico-commerciali, e, infine, di fronte alla diffusione di falsità che ne alterano l'identità (soprattutto con riguardo a quest'ultima materia, influenze dell'esperienza statunitense sono individuabili in Italia nella costruzione del diritto all'identità personale). Ma, come già notato, la successiva vicenda del *public disclosure tort*, che vede una tale preminenza dell'interesse costituzionale all'informazione su quello alla *privacy*, da determinare quasi una sorta di paralisi dello strumento della responsabilità civile⁶⁷, attestata anche da una sintomatica scarsità di casi in materia, colloca il modello statunitense in una posizione a parte rispetto agli altri qui considerati.

Anche in Francia c'è chi ha dubitato che l'azione di danni fondata sul nuovo art. 9 *Code civ.* sia ancora un'azione di responsabilità civile⁶⁸, ma ciò per ragioni opposte a quelle che negli *States* hanno portato all'inefficacia di questo meccanismo di tutela. In effetti, come si è visto, è ai fini di una più chiara e decisa protezione della vita privata che in Francia basta ormai la prova della violazione del *droit à vie privée* per ritenersi, per ciò stesso, dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile.

⁶⁷ In relazione al *public disclosure tort* quale strumento di difesa della *privacy*, cfr., con riguardo non al presente, ma ad un possibile futuro della figura, i giudizi espressi, in letteratura, da D.B. DOBBS, *The Law of Torts*, St. Paul, Minn., 2000, p. 1206; R.A. SMOLLA, *Accounting for the Slow Growth, etc.* esaminato *supra*, nota 22. Si vedano anche D.L. ZIMMERMAN, *Requiem for a Heavyweight: a Farewell to Warren & Brandeis's Privacy Tort*, 68 *Cornell L. Rev.* 291 (1983), la quale definisce *public disclosure* come un « *tort fantasma* », e D.D. jr ELLIS, *Damages and the*

Privacy Tort: Sketching a Legal Profile, 64, *Iowa L. Rev.* 1111, 1133 (1979) che ne pone in dubbio « la stessa esistenza, almeno fuori dalle riviste giuridiche ». Un diverso giudizio si registra, invece, in J.A. JURATA Jr., Comment, *The Tort that Refuses to go Away: the Subtle Reemergence of Public Disclosure of Private Facts*, 36 *San Diego L. Rev.* 489 (1999).

⁶⁸ Sul punto, cfr. l'analitica discussione contenuta nella nota di J. Ravanis a Cass.^{ere} civ. 5 nov. 1996, cit., *supra*, nt. 58.

Volendo, a questo punto, concludere sul percorso finora compiuto in materia di tutela risarcitoria della riservatezza dalle giurisprudenze esaminate, mi pare possano cogliersi con chiarezza i seguenti dati. Tra le giurisprudenze italiana e francese da un lato e quella americana dall'altro, in passato emergevano come prevalenti e continuano oggi a prevalere importanti contrapposizioni con riguardo a momenti nodali della materia, contrapposizioni che non consentono neppure, per certi aspetti della stessa, di prospettare dei raffronti analitici. Dall'altra parte, diversità di soluzioni, in passato chiaramente percepibili tra le giurisprudenze italiana e francese, oggi sembrano attenuarsi per lasciar posto a momenti di contatto: basti pensare, ad esempio, sia al progressivo affermarsi in Francia di cause di giustificazione dell'invasione della *vie privée* a carattere oggettivo e dunque simili alle nostre nozioni di pubblico interesse e di essenzialità dell'informazione, sia, da parte italiana, alla risarcibilità del danno non patrimoniale e alla (soprattutto futura) applicazione dell'art. 2050⁶⁹, espressiva di un *favor* per il leso che dovrebbe avvicinare soluzioni giurisprudenziali italiane e francesi.

⁶⁹ Attualmente, per un'applicazione dell'art. 18 L. 675/96, corrispondente all'art. 15, 1° comma del d. lgs. 196/2003,

v. Trib. Biella 29 marzo 2003, cit. *supra*, nt. 61.